



Città di Legnano

<i>ENTE</i> Comune di Legnano	<i>ORGANO</i> C.C.	<i>NUMERO</i> 36	<i>DATA</i> 28-03-2017
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILADICIASSETTE** ADDÌ **VENTOTTO** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^A CONVOCAZIONE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Rotondi Rosaria	X		13	Damiani Federico	X	
2	Ferrazzano Michele	X		14	Giordano Raffaele	X	
3	Berna Nasca Monica	X		15	Compagnone Rosario	X	
4	Formigoni Andrea	X		16	Guidi Luciano	X	
5	Verdoliva Salvatore	X		17	Colombo Daniela	X	
6	Quaglia Stefano	X		18	Munafò Letterio	X	
7	Colombo Tiziana	X		19	Cocciolo Alfonso	X	
8	Selmo Serena	X		20	Olgiati Riccardo	X	
9	Bonfrate Eligio	X		21	Saitta Marinella	X	
10	Dalmasio Marco	X		22	Fratù Gianbattista		X
11	Sassi Antonio	X		23	Marazzini Giuseppe	X	
12	Bragato Guido Niccolò		X	24	Gangemi Domenico	X	
Sindaco - Centinaio Alberto						X	
totale						23	2

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Luminari Pier Antonio	X	Colombo Gian Piero	X
Silvestri Umberto		Tripodi Maurizio	X
Ferré Antonio	X	Bottalo Chiara	
Cusumano Antonino	X		

PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ING. MICHELE FERRAZZANO.
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PIERLUISA VIMERCATI.

Deliberazione C.C. n. 36 del 28-03-2017

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

Il Presidente riferisce che nel merito della proposta di deliberazione in oggetto è stato presentato un emendamento prot. n. 17257 in data 24/03/2017, avente ad oggetto *“Modifica imposizione da IMU a TASI per immobili categorie catastali D1/D2/D4/D6/D7/D10; modifica da IMU a TASI dell’agevolazione per i fabbricati di categoria D1 e D7 dismessi, individuati come Ambiti di trasformazione e successivamente riutilizzati o ristrutturati per essere destinati all’insediamento di nuove attività produttive o all’ampliamento di quelle esistenti. Emendamento al DUP/Bilancio 2017-2019 ed alle delibere di fissazione delle aliquote IMU e TASI per l’esercizio 2017”*, nel testo che si allega al presente atto SUB A e cede quindi la parola al Sindaco per l’illustrazione dello stesso, come integralmente riportato nel verbale della discussione che una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Presidente cede la parola al Dirigente del settore 2 “Servizi economico-finanziari” – Dott. Fabio Malvestiti, il quale chiarisce gli aspetti tecnici dell’emendamento proposto e riferisce altresì di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’emendamento medesimo, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000 (allegato SUB B al presente verbale).

Seguono gli interventi di alcuni consiglieri, nonché gli ulteriori chiarimenti dell’Assessore Luminari, anch’essi integralmente riportati nel verbale della discussione che una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente precisa che verrà effettuata un’unica votazione nel merito dell’emendamento di cui sopra, pur essendo lo stesso riferito a n. 3 proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno della seduta in svolgimento, e precisamente:

1. Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017;
2. Approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017;
3. Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e dei relativi allegati.

Il Presidente chiarisce che, pertanto, con la votazione del suddetto emendamento si provvederà ad emendare tutte e tre le proposte di Deliberazione sopra citate.

Il Presidente pone poi in votazione l’emendamento prot. n. 17257 del 24/03/2017, nel testo che si allega al presente atto SUB A,

IL CONSIGLIO COMUNALE con 20 voti favorevoli e 3 astenuti (Colombo T., Marazzini, Quaglia), espressi da 23 Consiglieri presenti, di cui 20 votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico, **APPROVA** l'emendamento prot. n. 17257 del 24/03/2017, nel testo che si allega al presente atto SUB A.

Dopo la votazione dell'emendamento entra in aula il consigliere Bragato Guido Niccolò; risultano presenti n. 24 consiglieri.

Terminata la votazione dell'emendamento, il Presidente apre la discussione nel merito della delibera all'ordine del giorno, cede quindi la parola all'Assessore Luminari per l'illustrazione; seguono gli interventi di alcuni consiglieri, nonché l'ulteriore replica dell'Assessore, come integralmente riportati nel verbale della discussione che una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi dal 669 al 703 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche, i quali disciplinano il Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto, in particolare, il comma 683 il quale stabilisce che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Visti gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, nonché la Legge 23-12-2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Atteso che la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'art. 1, ha introdotto importanti modifiche relativamente alla TASI;

Considerato che le principali novità introdotte in materia di TASI dalla Legge di stabilità 2016 sono di carattere obbligatorio, ossia direttamente applicabili senza necessità che il Comune debba emanare disposizioni in merito e riguardano in particolare:

- l'esclusione dall'applicazione della TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14);
- la riduzione della TASI per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (comma 10); nello specifico è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 53);
- L'esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15);
- L'esclusione dalla determinazione, tramite stima diretta, della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Richiamato il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 15.07.2014 ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/04/2016 di approvazione delle aliquote della TASI per l'anno 2016, che si intende integralmente richiamata;

Dato atto che l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017), attraverso la modifica dell'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016, estende all'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto, a tal proposito, che:

- il Comune di Legnano, con nota del 6.12.2016, ha provveduto a chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze un parere relativamente all'ambito applicativo della sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi locali riguardante, in particolare, la possibilità di deliberare per l'anno 2017 una diminuzione di aliquote IMU per alcune categorie catastali (nello specifico D1, D2, D4, D6, D7, D10) e, nel contempo, deliberare una analoga applicazione

- della TASI alle medesime categorie catastali e per la stessa percentuale di aliquota, oggetto di diminuzione dell'IMU;
- tale modifica dell'imposizione sui cespiti immobiliari trova il suo fondamento nell'intento di agevolare i contribuenti che esercitano direttamente attività produttiva nel territorio comunale, ciò in ragione, ad invarianza del carico tributario da imposizione locale e del complessivo gettito, della diversa percentuale di deduzione dei due tributi riguardo l'imposizione sui redditi;
 - In data 13.3.2017 il Ministero ha risposto al quesito (Allegato 1) ammettendo, a determinate condizioni, la variazione in questione, e affermando, nello specifico, che la manovra, per essere attuata nel rispetto delle disposizioni di legge e ad invarianza di gettito, deve espressamente prevedere, per non penalizzare con un aggravio d'imposta alcuni fra i contribuenti interessati e così contravvenire al disposto normativo, la seguente imposizione:
 - per gli immobili locati il mantenimento delle aliquote allo stato vigenti, ovvero l'IMU al 10 per mille e la TASI ad aliquota 0%;
 - per gli immobili non locati l'aliquota IMU al 7,6 per mille e l'aliquota TASI al 2,4 per mille;
 - la manovra indicata, ad invarianza di gettito complessivo e rispettosa delle indicazioni ministeriali, risulta neutra per il bilancio comunale e garantisce nel contempo un sostegno tangibile alle attività produttive ed economiche presenti sul territorio;

Ritenuto conseguentemente di confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016, aggiungendo le seguenti fattispecie:

- Aumento di aliquota dallo ZERO per mille al 2,40 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6, D7 e D10, non locati, o in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);
- Conferma dell'aliquota pari allo ZERO per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6, D7 e D10, locati, o in locazione finanziaria ma non direttamente utilizzati.

Riscontrato inoltre che la proposta di DUP 2017-2019 esprime l'intendimento di avviare azioni coordinate per incentivare la riqualificazione delle aree dismesse in attuazione agli indirizzi enunciati nella relazione di Variante al PGT e, fra le diverse misure utilizzabili, richiama la possibilità di attivare pacchetti di agevolazioni fiscali e concessorie finalizzati al riuso produttivo degli immobili;

Dato atto che, al proposito, l'Amministrazione Comunale, in attuazione di quanto sopra previsto e coerentemente con gli indirizzi contenuti nella variante di PGT, al fine di favorire il riuso delle aree produttive esistenti di particolare collocazione e rilevanza nel Tessuto urbano consolidato, ha ritenuto di individuare quali aree strategiche da riqualificare e rivitalizzare a fini produttivi quelle definite come Ambiti di trasformazione dal Documento di Piano in cui la destinazione produttiva è ammessa e non esclusa, e riguarda immobili classificati catastalmente nelle categorie D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);

Ritenuto quindi, al fine di favorire il rilancio delle attività produttive sul territorio comunale con particolare riguardo al recupero di aree dimesse, di

diminuire l'aliquota TASI dal 2,4 per mille allo zero per mille come di seguito riportato:

Aliquota pari allo ZERO per mille per i fabbricati di categoria D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), dismessi alla data del 1.1.2017 e situati nelle aree individuate nel Documento di Piano come Ambiti di trasformazione, che siano successivamente riutilizzati o ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive o all'ampliamento di quelle esistenti, ivi comprese le parti strutturalmente connesse e complementari all'attività produttiva;

I fabbricati, per aver diritto all'agevolazione in questione, devono essere posseduti (a titolo di proprietà, diritto di superficie, locazione finanziaria) ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione o di ampliamento dell'esistente ovvero da altro soggetto giuridico esercente che entri in possesso dell'immobile (a titolo di proprietà, diritto di superficie, locazione finanziaria) e che continui a svolgere nel sito l'attività. Non hanno diritto ad ottenere l'agevolazione in questione i contribuenti che trasferiscono l'attività già svolta in altro sito in Legnano, se non per la parte relativa all'effettivo ampliamento.

L'aliquota agevolata, valevole esclusivamente per la parte relativa all'insediamento della nuova attività o all'ampliamento, è concessa per un periodo di 5 anni, decorrente dalla data di insediamento della nuova attività o di ampliamento di quella esistente, come risultante da visura camerale o da ogni altra idonea documentazione.

Gli interessati devono presentare apposita istanza entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'agevolazione opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento del tributo.

E' facoltà dell'ente revocare e/o modificare annualmente l'aliquota e/o la durata dell'agevolazione, anche con riferimento a quelle precedentemente concesse;

Dato altresì atto che:

- l'articolo 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) stabiliva, al comma 28, che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni potevano mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- conseguentemente, nella citata delibera di C.C. n. 42 del 19.04.2016 di approvazione delle aliquote TASI 2016, erano state espressamente confermate per l'anno 2016:
 - la maggiorazione TASI dello 0,4 per mille agli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
 - la maggiorazione TASI dello 0,4 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);

- l'articolo 1, comma 42, della L. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha stabilito che i comuni che hanno deliberato la conferma della maggiorazione TASI per l'anno 2016, possono continuare a mantenerla per l'anno 2017 con espressa deliberazione di Consiglio Comunale;
- è intenzione di questa amministrazione comunale mantenere la maggiorazione TASI dello 0,4 per mille agli immobili appartenenti alle categorie catastali D/5 e D/8, nonché ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni-merce);

Precisato che, in base all'art. 3 del regolamento comunale TASI, il Comune di Legnano ha individuato i seguenti servizi indivisibili comunali al cui finanziamento è destinato il tributo ed i cui costi previsti per l'anno 2017 sono di seguito riportati:

	Servizio	Importo previsto 2017
1	Servizio di Polizia locale e di Protezione Civile	€ 2.921.295
2	Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale	€ 1.379.155
4	Servizi di illuminazione pubblica	€ 1.319.400
5	Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€ 1.530.122
6	Servizi relativi alla cultura e alla biblioteca	€ 1.742.665
7	Servizi demografici	€ 614.083
8	Servizi cimiteriali	€ 625.253
9	Servizi di manutenzione immobili comunali	€ 467.370
	TOTALE LORDO	€ 10.599.343
	A detrarre quote TASI fiscalizzate	- € 6.130.000
	TOTALE NETTO FINANZIABILE	€ 4.469.343

Ritenuto di stabilire, in aggiunta a quanto sopra indicato ed al fine di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati nonché di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, le altre aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per il 2017, secondo le seguenti misure:

- a) conferma dell'aliquota del 2,9 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce), avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 14, della L. 208/2015 (aliquota applicata del 2,5 per mille), a cui si aggiunge la maggiorazione dello 0,4 per mille prevista dall'art. 1, comma 42, della L. 232/2016;
- b) conferma dell'aliquota dell'1 per mille da applicare agli:

- Immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati;
 - Immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria) ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati);
 - Immobili ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale;
- c) conferma dell'aliquota dello 0,4 per mille da applicare agli immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni);
 - D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
- d) conferma dell'aliquota 0 (zero) per mille da applicare a tutti i fabbricati e a tutte le unità immobiliari non indicate nei punti precedenti, ivi compresi gli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER (ex IACP) e dal Comune, nonché i terreni agricoli e le aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della Legge 147/2013;

Rilevato inoltre che:

- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione, entro il termine sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce la competenza degli organi comunali in materia di determinazione di tariffe ed aliquote, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48;
- con decreto-legge n. 244 del 30.12.2016, convertito in legge n. 19 del 27.02.2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Viste le esigenze del bilancio di previsione 2017-2019 in termini di rispetto degli equilibri finanziari e dell'obiettivo di pareggio di bilancio;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare 5^a Bilancio, finanze e revisione della spesa, in data 21 marzo 2017, acquisito agli atti;

Visto l'esito della votazione più sopra riportata a verbale, nel merito dell'emendamento presentato dal Sindaco nel merito della proposta di deliberazione in oggetto

Dato atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 9 luglio 2014 è stato designato quale funzionario responsabile del tributo il dott. Ettore Gasparri, funzionario contabile responsabile del Servizio Tributi il quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del settore 2 Attività Economiche e Finanziarie Dott. Fabio Malvestiti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegato alla presente;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Con 14 voti favorevoli e 10 astenuti (Cocciolo, Colombo D., Colombo T., Gangemi, Guidi, Munafò, Marazzini, Olgiati, Quaglia, Saitta), espressi da 24 consiglieri presenti, essendo entrato in aula il Consigliere Bragato durante la discussione, di cui 14 votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

D E L I B E R A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire, a decorrere dall'esercizio 2017 ed ai sensi del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.03.2017 (Allegato n. 1), la seguente aliquota con riferimento alla fattispecie sotto indicata:
 - **Aliquota pari al 2,40 per mille** per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6, D7 e D10, non locati o in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);confermando, conseguentemente, l'**aliquota pari allo ZERO per mille** per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6, D7 e D10, locati, o in locazione finanziaria ma non direttamente utilizzati;
- 3) di stabilire inoltre, a decorrere dall'esercizio 2017, la seguente aliquota con riferimento alla fattispecie sotto indicata:
 - **Aliquota pari allo ZERO per mille per i fabbricati di categoria D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), dismessi alla data del 1.1.2017 e situati nelle aree individuate nel Documento di Piano come Ambiti di trasformazione, che siano successivamente riutilizzati o ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive o**

all'ampliamento di quelle esistenti, ivi comprese le parti strutturalmente connesse e complementari all'attività produttiva; I fabbricati, per aver diritto all'agevolazione in questione, devono essere posseduti (a titolo di proprietà, diritto di superficie, locazione finanziaria) ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione o di ampliamento dell'esistente ovvero da altro soggetto giuridico esercente che entri successivamente in possesso dell'immobile (a titolo di proprietà, diritto di superficie, locazione finanziaria) e che continui a svolgere nel sito l'attività. Non hanno diritto ad ottenere l'agevolazione in questione i contribuenti che trasferiscono l'attività già svolta in altro sito in Legnano, se non per la parte relativa all'effettivo ampliamento.

L'aliquota agevolata, valevole esclusivamente per la parte relativa all'insediamento della nuova attività o all'ampliamento, è concessa per un periodo di 5 anni, decorrente dalla data di insediamento della nuova attività o di ampliamento di quella esistente, come risultante da visura camerale o da ogni altra idonea documentazione.

Gli interessati devono presentare apposita istanza entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'agevolazione opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento del tributo.

E' facoltà dell'ente revocare e/o modificare annualmente l'aliquota e/o la durata dell'agevolazione, anche con riferimento a quelle precedentemente concesse;

5) di mantenere per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 232 del 11.12.2016:

- la maggiorazione TASI dello 0,4 per mille agli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
- la maggiorazione TASI dello 0,4 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);

6) di confermare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce) ;	2,9 PER MILLE
Immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati;	1 PER MILLE

Immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati);	1 PER MILLE
Immobili ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale;	1 PER MILLE
Immobili appartenenti alle categorie catastali: <ul style="list-style-type: none"> - D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni) - D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) 	0,4 PER MILLE
Tutti i fabbricati e tutte le unità immobiliari non indicate nei punti precedenti, ivi compresi gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (ex IACP) e dal Comune, nonché i terreni agricoli e le aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della Legge 147/2013	ZERO PER MILLE

7) di dare atto che, a norma dell'art. 5 del regolamento per l'applicazione della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante si considerino titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo nelle seguenti misure:

- 80 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 20 per cento per l'occupante, restando inteso che tale quota non è dovuta nel caso in cui l'occupante destini l'unità immobiliare ad abitazione principale, nella quale lo stesso e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

8) di dare atto che la base imponibile della TASI è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8

e A/9; il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU da presentare a fini TASI;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi di quanto già previsto a fini IMU nel relativo regolamento comunale;

9) di dare atto che, per gli immobili (comprese le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate) concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della L. 431/1998 (c.d. affitti concordati), l'imposta determinata applicando l'aliquota TASI stabilita dal Comune (1 per mille) è ridotta al 75%;

10) di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 3) rispettano i limiti e le condizioni fissate dall'art. 1, comma 677 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito della TASI, stimato in € 1.150.000,00, è destinato al finanziamento di quota parte del costo dei servizi indivisibili sotto indicati:
 - Servizio di Polizia locale e di Protezione Civile;
 - Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale;
 - Servizi di illuminazione pubblica;
 - Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;
 - Servizi relativi alla cultura e alla biblioteca;
 - Servizi cimiteriali;
 - Servizi demografici;
 - Servizi di manutenzione degli immobili comunali;

11) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, ai

- sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, esclusivamente in via telematica,
- entro il termine perentorio del 21 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita
- sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

12) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune garantendone la massima visibilità;

13) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento;

14) di dare atto che il gettito della TASI per l'anno 2017, determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento, consente di garantire il rispetto degli equilibri previsti per legge e del pareggio di bilancio;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti il tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Con 14 voti favorevoli e 10 astenuti (Cocciolo, Colombo D., Colombo T., Gangemi, Guidi, Munafò, Marazzini, Olgiati, Quaglia, Saitta), espressi da 24 consiglieri presenti essendo entrato in aula il Consigliere Bragato durante la discussione, di cui 14 votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

MICHELE FERRAZZANO

IL SEGRETARIO GENERALE PIERLUISA VIMERCATI

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 21 aprile 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pierluisa Vimercati